N. R.G. 108/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME

SEZIONE ORDINARIA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carlo Fontanazza	Presidente Relatore
dott. Francesco Aragona	Giudice
dott. Salvatore Regasto	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **108/2018** promossa da:

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA ROMA e dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE (80184430587) Indirizzo Telematico; AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CATANZARO (ADS80004580793) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA

ATTORE/I

contro

COMUNE DI LAMEZIA TERME.

[redacted]

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Firmato Da: FONTANAZZA CARLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 48e322b863c5a0e7

Le parti hanno concluso come verbale d'udienza del 22.5.2018.

Firmato Da: FONTANAZZA CARLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 48e322b863c5a0e7

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Letti gli atti ed i documenti allegati;

Sentite le parti in Camera di Consiglio;

A seguito della rimessione in decisione di cui al verbale di udienza in data 22.5.2018;

SI OSSERVA

Con atto di notifica in data 10.2.2018, il Ministero dello Interno, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, citava in giudizio, a seguito del decreto di questo Tribunale emesso in data 27 gennaio 2018, [redacted], chiedendo la dichiarazione di incandidabilità degli stessi ai sensi dell'articolo 143 co. 11 d. Leg. n. 267 del 2000.

Deduceva l'Avvocatura che, a seguito del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Lamezia Terme, pronunciato dal Presidente della Repubblica in data 24 novembre 2018, ed a seguito della nota di trasmissione al Tribunale adito, da parte del Ministro dell'Interno in data 4 gennaio 2018, della richiesta di incandidabilità degli amministratori responsabili dello scioglimento, gli stessi, salva diversa indicazione del Tribunale adito, dovevano essere identificati nei convenuti.

Più in particolare, secondo la complessiva prospettazione del Ministero, la responsabilità del [redacted] Sindaco del Comune di Lamezia Terme e degli altri convenuti, membri del Consiglio Comunale, derivava dagli accertamenti, indicati nella proposta ministeriale e, con richiamo ivi contenuto e contenuto parimenti nella proposta del Prefetto, dagli accertamenti complessivi della Commissione di Accesso, e sintetizzabili in alcuni nuclei fattuali indici di condizionamento criminale dell'azione amministrativa del Comune di Lamezia Terme.

Tali nuclei fattuali, nella prospettazione del Ministro, appaiono individuabili nei seguenti:

condizionamento ed ingerenza criminale nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2105, come emergente dalle indagini di pg e sintetizzate nel procedimento penale che ha portato alla contestazione ad alcuni amministratori, membri del consiglio comunale, del reato di concorso esterno nel delitto di cui all'articolo 416 bis c.p. per avere richiesto appoggio elettorale alle cosche locali;

cointeressenze e frequentazioni tra organi istituzionali e soggetti criminali e, sotto tale profilo, l'assunzione da parte del Sindaco del Comune e del Vice Sindaco, di mandato difensivo in favore di soggetti imputati di delitti di criminalità organizzata;

esistenza di una diffusa azione amministrativa illegittima e condizionata da interessi criminali, relativa al settore dell'assegnazione dei beni confiscati alla criminalità, con particolare riguardo a enti

Firmato Da: FONTANAZZA CARLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 48e322b863c5a0e7

beneficiari non affidabili, non attivi, e con soci gravati da pregiudizi penali o riconducibili ad ambienti criminali;

esistenza di diffusa irregolarità amministrativa relativa all'affidamento di appalti, quale quello della mensa scolastica a enti legati a contesti criminali e successivamente colpiti da interdettiva antimafia o del verde pubblico, con procedure, in questo caso, che mirano a superare artatamente il meccanismo dell'evidenza pubblica e della parità di trattamento tra concorrenti.

Ciò posto l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha indicato come la riferibilità dello scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme al fatto dei convenuti derivasse, per la posizione di [redacted] e [redacted] dalla loro vicinanza a cosche criminali emergente dalla cosiddetta indagine "Crisalide" e finalizzata ad avere appoggio elettorale che ha contributo alla loro elezione al consiglio comunale e, per la posizione del [redacted] dall'imputabilità a questi, anche per mancato controllo, dell'illegittimità dell'azione amministrativa, che per la sua estensione appare appunto imputabile anche ad un difetto di vigilanza del Sindaco, oltre che agli indicati suoi rapporti con ambienti criminali (mandati difensivi sopra citati).

Costituitisi in giudizio i convenuti chiedevano il rigetto della domanda e formulavano eccezioni di rito e di merito.

In particolare, [redacted] deduceva:

l'insussistenza di prova di eventuali collegamenti criminali tra il convenuto medesimo e gruppi operanti sul territorio, che avrebbero determinato un'alterazione del procedimento di formazione della volontà elettorale e poi della volontà amministrativa;

che la mera sottoposizione a indagine del convenuto medesimo non era prova sufficiente di ciò;

che il [redacted] si era comunque dimesso in data 24.5.2017 e quindi prima del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale di Lamezia Terme;

che la complessiva eventuale mala gestio della cosa pubblica non era comunque imputabile al [redacted] attesi i poteri del Consiglio Comunale non interferenti con quelli della Giunta e del Sindaco.

[redacted] parimenti, deduceva in rito, come la proposta ministeriale non indicasse in alcun modo il nominativo del convenuto, tra i soggetti responsabile dello scioglimento e come ciò precludesse la vocatio in ius del [redacted]

Invero, deduceva il convenuto, doveva ritenersi che la proposta ministeriale fosse l'unico atto in base al quale, in applicazione del principio della domanda, potevano essere identificati i responsabili dello

Firmato Da: FONTANAZZA CARLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 48e322b863c5a0e7

scioglimento medesimo.

Nel merito, indicava come non potesse essere attribuita al [redacted] alcuna concreta attività che avesse causato lo scioglimento del consiglio comunale.

[redacted] costituitosi con memoria del 21.2.2018, deduceva:

in rito, come la proposta del Ministro fosse l'unico atto a cui fare riferimento in materia di edictio actionis, senza possibilità di ampliare il thema decidendum con riferimento ad altri atti;

che in via incidentale, il provvedimento di scioglimento del Presidente della Repubblica, con riguardo al consiglio comunale di Lamezia Terme, fosse illegittimo perché basato su indicazioni fattuali errate e poteva essere disapplicato;

che in fatto, il [redacted] non aveva mai svolto, come avvocato, difesa in favore di soggetti indagati o imputati di delitti di criminalità organizzata, se non in data anteriore alla sua elezione a Sindaco;

che il [redacted] non aveva mai richiesto appoggio elettorale in maniera riconducibile ad esponenti della criminalità;

che l'azione amministrativa del Comune era stata sempre improntata a legalità e che il Sindaco, in ogni manifestazione del suo ministero, si era sempre impegnato in maniera concreta per la legalità, sia nell'assegnazione dei beni confiscati alla criminalità, sia nelle procedure di appalto, sia in delibere comunali.

Il Pm, con memoria in data 14.3.2018, aderiva alle richieste dell'Avvocatura Distrettuale.

Quindi, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 22.5.2018, la causa veniva rimessa in decisione.

MOTIVI

Va preliminarmente affrontata la questione, sollevata dalle difese dei convenuti, riguardo all'identificazione dei soggetti nei cui confronti può essere correttamente esperito il procedimento di incandidabilità e riguardo al contenuto del materiale probatorio utilizzabile, anche in punto di deduzione di fatto e di edictio actionis.

In altri termini, deducono i convenuti come, essendo da considerarsi unico atto introduttivo del giudizio la proposta del Ministro dell'Interno di scioglimento del Consiglio Comunale, di cui all'art. 143 TUEL, al testo di questa deve farsi riferimento in via esclusiva sia per l'identificazione dei soggetti nei confronti dei quali può essere richiesta la misura interdittiva dell'incandidabilità, sia per la individuazione dei fatti in base ai quali valutare il concorso causale dei convenuti ai fini di detta misura

Firmato Da: FONTANAZZA CARLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 48e322b863c5a0e7

interdittiva. Con la conseguenza processuale della non valutabilità di indicazioni fattuali ritrovabili aliunde.

Sotto tale profilo, se può condividersi il principio secondo cui l'atto introduttivo del giudizio sia proprio la proposta del Ministro, deve richiamarsi il costante e condivisibile orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS. UU. n. 1747/2015 e Cass. Sez. I, n. 516/2017), secondo cui tale atto introduttivo può contenere anche un mero richiamo, purché individualizzante, all'identità dei soggetti ritenuti incandidabili nonché ai fatti da cui dovrebbe desumersi tale incandidabilità essendo possibile, tramite una "relatio perfecta", il riferimento, sul punto, alla relazione del Prefetto (e, precisa questo collegio, anche ai prodromici atti istruttori che fondino la proposta del Prefetto).

Nel caso di specie, pertanto, deve rilevarsi come la proposta del Ministro, correttamente trasmessa a questo Tribunale, conteneva sufficienti e individualizzanti riferimenti alle persone degli odierni convenuti, essendo richiamata la responsabilità del Sindaco, sicuramente identificabile in [redacted] ed del vice presidente del consiglio comunale, nonché di consiglieri comunali, coinvolti in indagini di criminalità organizzata dai cui atti deriverebbe un condizionamento criminale del risultato elettorale delle elezioni amministrative del 31.5.2015, individuando così sia [redacted] che [redacted] Pasqualino, che risultano indagati nel procedimento cosiddetto "Crisalide".

Inoltre, in punto di edictio actionis e causa petendi, deve apprezzarsi il richiamo recettizio nella proposta del Ministro, sia alla relazione prefettizia, sia agli atti della Commissione d'Accesso, sia ai risultati delle indagini della DDA di Catanzaro sui rapporti di voto di scambio politico – mafioso.

Ciò posto, e sempre in via preliminare, va affrontata la questione, dedotta da [redacted] in ordine all'illegittimità, per assenza dei presupposti di legge e, segnatamente, per travisamento dei fatti, del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Lamezia Terme, con invito rivolto a questo Tribunale, di disapplicare tale atto amministrativo e a rigettare, conseguentemente, l'indicazione di incandidabilità proposta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

In punto di fatto, emerge che il decreto è stato impugnato innanzi al Giudice amministrativo e che il relativo giudizio è pendente.

Sul punto, va sicuramente indicato (Cass. Sez. I, Ordinanza n. 15038 del 08/06/2018), come non sussista un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il giudizio di impugnazione del decreto di scioglimento del consiglio comunale ed il procedimento per la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori avanti al giudice adito ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000, trattandosi di giudizi aventi oggetto diverso, del tutto autonomi tra loro, che tuttavia possono

Firmato Da: FONTANAZZA CARLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 48e322b863c5a0e7

presentare comunanza di questioni su aspetti probatori riguardanti le irregolarità commesse nella gestione dell'ente territoriale.

Ne consegue che, entro tali limiti, la sussistenza dei presupposti per l'adozione del decreto di scioglimento può costituire oggetto di autonomo accertamento da parte del giudice adito per la dichiarazione di incandidabilità, non essendo la pronuncia di quest'ultimo subordinata alla definizione del giudizio di impugnazione del decreto di scioglimento dinanzi al giudice amministrativo.

Ciò però accade, specifica la Corte, non perché il Giudice ordinario possa o debba sindacare in via preliminare la correttezza e legittimità del provvedimento di scioglimento, ma perché è oggetto e presupposto della pronuncia di incandidabilità la sussistenza, in fatto, di comportamenti dei convenuti idonei a favorire infiltrazioni o condizionamenti della criminalità organizzata nella gestione dell'ente territoriale.

Posta quindi la questione dei poteri del Tribunale in tali termini, l'interferenza di valutazione appare attenere ai presupposti di fatto della dichiarazione di incandidabilità, come suindicati, piuttosto che come preliminare necessità di valutare la legittimità del decreto di scioglimento.

Sotto tale profilo, quindi, non appare necessario un preliminare ed approfondito controllo della legittimità del decreto di scioglimento, neppure in via incidentale, che appare rimesso al sindacato del giudice amministrativo.

Né comunque, in concreto, la difesa del [redacted] ha indicato vizi di tale decreto diversi dalla non sussistenza di fatti effettivamente provati di condizionamento dell'azione amministrativa da parte della criminalità e tale accertamento, quindi, più che oggetto di un giudizio incidentale di disapplicazione dell'atto amministrativo da parte di questo Tribunale, è proprio l'oggetto principale del giudizio di cui all'art. 143 co. 11 TUEL.

Ciò posto sotto tale profilo, appare emergere dagli atti la prova di un condizionamento dell'azione amministrativa dell'Amministrazione Comunale da parte della criminalità organizzata.

Tale condizionamento appare provato sotto due specifici aspetti: quello della formazione del consenso elettorale e quindi dell'elezione dei componenti del Consiglio Comunale, e quello dell'imparzialità dell'azione amministrativa in senso tecnico.

Emergendo ciò in parte, come si è detto sopra e come infra si dirà, anche da atti di procedimento penale, va richiamata la costante giurisprudenza che indica come in tal caso (cfr. Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 15038 del 08/06/2018), la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori che "hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali" prevista dall'art. 143, comma

Firmato Da: FONTANAZZA CARLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 48e322b863c5a0e7

11, del d. lgs. n. 267 del 2000, non impone la verifica della commissione di un illecito penale o dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione, né l'adozione, nel corso del relativo procedimento, delle garanzie previste per l'applicazione delle sanzioni penali. Inoltre, le risultanze di intercettazioni ambientali legittimamente effettuate in un procedimento penale sono utilizzabili nel giudizio civile riguardante l'incandidabilità ex art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270, comma 1, c.p.p., riferibili esclusivamente ai procedimenti penali diversi da quelli in cui sono state disposte; peraltro, nessuna lesione può ipotizzarsi del diritto di difesa della parte nei cui confronti le stesse vengono fatte valere, che può, in quel giudizio, contestare la legittima effettuazione ed il contenuto, nonché dedurre e produrre mezzi di prova in senso contrario, ivi esse assumendo il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili dal giudice, ai fini del proprio convincimento sui fatti di causa, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1948 del 02/02/2016).

Ciò posto e sotto il primo profilo, è fondato il richiamo per relationem della proposta del Ministro ai risultati delle indagini in materia di criminalità organizzata.

Dagli atti a disposizione del Tribunale, come detto sopra valutabili, e richiamati nella memoria depositata dal PM in data 14.3.2018, emerge infatti:

un appoggio elettorale compiuto dalla cosca Cerra – Torcasio – Gualtieri, per opera diretta di Miceli Antonio, di Torcasio Teresa e di altri sodali, in favore, per quel che riguarda il presente procedimento, di [redacted]

la conseguente sottoposizione a procedimento penale per il delitto di cui all'art. 110, 416 bis c.p., del [redacted] e del [redacted]

le frequentazioni di [redacted] con soggetti legati ad ambienti criminali, come indicati nelle pagg. da 16 a 20 della memoria del PM, qui richiamate in via recettizia;

l'esistenza di specifici incontri, indicati nelle pagg. 20 e ss. tra il [redacted] ed esponenti della cosca, a fini elettorali, che appaiono essere condotti anche con modalità (quali il travisamento della sua persona) che sono indici di consapevolezza, in capo al convenuto, dell'illiceità della sua azione;

le plurime conversazioni (indicate nella memoria del Pm ed alle quali si rinvia), da cui deriva la prova della scelta della cosca di avere come politici di riferimento sia il [redacted] che il [redacted] l'indicazione di promesse elettorali concretizzatesi, come emergenti dalle intercettazioni medesime, in futuri posti di lavoro presso la soc. Sacal, società di gestione dell'aeroporto di Lamezia Terme, compiute dal [redacted] le richieste di incontri con esponenti della cosca compiute dal [redacted] (cfr. pag. 33 della memoria).

Firmato Da: FONTANAZZA CARLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 48e322b863c5a0e7

Tali elementi di fatto appaiono fondare la contestazione operata dal Ministro di ingerenza criminale, specificamente riferita all'azione dei convenuti [redacted] e [redacted] sul Consiglio Comunale, tramite un patto elettorale che prevedeva reciproci benefici per i candidati e per la cosca.

Ciò indicato, non può condividersi, sul punto, la difesa dei convenuti secondo cui le funzioni del Consiglio Comunale e la particolare assenza di poteri di gestione amministrativa dell'organo, non permettano di inferire comunque un contributo causale dei consiglieri comunali all'azione amministrativa dell'ente, con impossibilità di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 143 co. 11 TUEL.

Tale prospettazione non può infatti essere accolta.

Invero, ampia e interferente in via diretta e mediata sull'azione amministrativa è la competenza del Consiglio Comunale, anche in materia di programmazione dell'azione amministrativa, di deliberazione in materia di spesa e di controllo politico dell'attività del Sindaco e della Giunta, tanto da ritenere che, in concreto, l'infiltrazione mafiosa nel Consiglio (anche se con candidati originarimente d'opposizione), abbia comportato un concreto vulnus all'imparzialità dell'azione amministrativa.

Parimenti non appare rilevante che, come indicato dalla difesa del [redacted] questo sia sia dimesso in data anteriore al decreto di scioglimento del Consiglio Comunale, essendo le condotte a lui addebitabili, comunque funzionali al controllo dell'azione amministrativa operato dalla criminalità.

Sotto il successivo punto di accertamento fattuale, va rilevato come appare rispondente agli atti, richiamati dalla proposta del Ministro e dalla relazione prefettizia, la prova di un rilevante condizionamento dell'azione amministrativa del Comune di Lamezia Terme, tanto da vulnerarne l'imparzialità.

Il richiamo va operato, non senza ragione, in primo luogo alla sostanziale sovrapponibilità dei risultati delle relazioni propedeutiche allo scioglimento del Consiglio Comunale avvenute nel 1991 e nel 2001, ai risultati della relazione relativa allo scioglimento di cui è giudizio.

L'esistenza di un'indicata continuità delle azioni delle cosche finalizzata al condizionamento dell'azione amministrativa, appare emergere tramite l'accertamento di una continuità degli attori delle condotte invasive, appartenenti alle medesime famiglie, con una sorta di passaggio di consegne familiare tra congiunti.

In tale quadro, e richiamato quanto detto in punto di inquinamento del risultato elettorale, appaiono particolarmente probanti in punto di condizionamento dell'azione amministrativa, le indicazioni emergenti dagli atti del Ministero, relative a significative anomalie di alcune assegnazioni dei beni

Firmato Da: FONTANAZZA CARLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 48e322b863c5a0e7

confiscati alla criminalità, con particolare riferimento all'assegnazione di beni a cooperativa indicata come inattiva da tempo perché sottoposta ad indagini per indebite percezioni di erogazioni pubbliche e risultata con bilanci di esercizio non attuali, e con soci e amministratori gravati da precedenti penali e riconducibili, come indicato dagli atti del Ministero, ad esponenti di ambienti criminali.

Parimenti significativo appare il richiamo ad un sistema discutibile di gestione del settore degli appalti, specificamente indicato negli atti della Commissione di Accesso, che determinava l'aggiudicazione degli appalti ad un gruppo ristretto di imprenditori, con possibilità di recupero delle offerte a ribasso mediante successive proroghe di affidamento.

Significativa è altresì la indicata irregolarità dell'affidamento del servizio di mensa scolastica, con aggiudicazione alla medesima ditta aggiudicataria del precedente appalto, il cui socio di maggioranza era gravato da precedenti penali. L'impresa poi aveva come suoi dipendenti anche soggetti legati ad ambienti criminali e partecipava al capitale sociale di altra ditta interdetta per mafia. L'impresa poi è stata destinataria di provvedimento negativo della Prefettura di Catanzaro nel maggio 2017.

Parimenti significativa è l'indicazione richiamata nella memoria dell'Avvocatura dello Stato di affidamento di appalto per manutenzione di beni comunali anche in modo diretto, per importi superiori alla soglia consentita, e come il titolare dell'impresa aggiudicataria avesse frequentazioni con ambienti criminali.

Tutti tali elementi, sia singolarmente valutati, sia valutati congiuntamente, unitamente anche alla emergente continuità dei soggetti e delle famiglie criminali interessate alla cosa pubblica nell'occasione dei precedenti scioglimenti del Consiglio Comunale di Lamezia Terme, e in quello attuale, e unitamente al provato condizionamento da parte della criminalità, delle elezioni amministrative del 31.5.2015, fanno ritenere esistente il requisito del condizionamento dell'azione amministrativa richiesto dall'art. 143 TUEL.

Ciò posto, in punto di responsabilità e riferibilità di tale indicazione fattuale ai convenuti, ritiene il collegio che ciò sia certo per la posizione di [redacted] e [redacted] i quali, come emerge dagli atti suindicati hanno cercato l'appoggio elettorale delle consorterie mafiose contribuendo così ad un serio vulnus di indipendenza dell'organo elettivo del Comune.

Non così, invece, in punto di prova, per la posizione del Sindaco [redacted].

A questi viene contestato, da una parte di avere svolto le funzioni di difensore in processi penali riguardanti esponenti delle cosche locali o comunque di soggetti imputati di delitti in materia di criminalità organizzata contemporaneamente allo svolgimento della carica di Sindaco, essendo ciò

Firmato Da: FONTANAZZA CARLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 48e322b863c5a0e7

sintomo di cointeressenze tra ambienti criminali e svolgimento dell'attività amministrativa e, inoltre, una mancata vigilanza, significativa per la diffusa illegittimità dell'azione amministrativa.

Sotto il profilo fattuale, sebbene la prima contestazione sia stata ridimensionata dalla difesa del [redacted] che ha indicato di avere rinunciato ai mandati difensivi una volta eletto Sindaco, e di avere comunque promosso la costituzione di parte civile nei processi di mafia del Comune, va indicato come tale fatto non sia completamente emergente dagli atti. Il PM, infatti, nella memoria depositata in data 14.3.2018, ha indicato e provato documentalmente come il [redacted] abbia comunque ricevuto efficace nomina per il suo ministero di difensore e con riguardo alla posizione di Mancuso Luigi, Giampà Antonio e Ammendola Giuseppe, dal 2013 fino alla data del 4.3.2016, data in cui veniva comunicata alla Corte di Appello di Catanzaro la rinuncia ai mandati.

Ciò posto, ritiene il collegio che, premesso come notazione di carattere generale che la mera attività difensiva, anche in favore di soggetti imputati di delitti di criminalità organizzata, non può essere, tout court, posta alla base di un giudizio di cointeressenza tra il difensore e ambienti criminali, nel caso concreto la permanenza del mandato difensivo, in capo al [redacted] peraltro per un periodo limitatissimo, anche dopo la sua elezione a Sindaco, non appare, né da sola, né unitamente a tutte le indicazioni probatorie, valutabile in punto di responsabilità del [redacted] medesimo ex art. 143 TUEL.

Quello che appare dirimente, infatti, a giudizio del collegio, è una duplice valutazione di fatto con riguardo all'indicata diffusa irregolarità amministrativa del Comune, che non appare riconducibile all'azione del Sindaco neppure come omissione di vigilanza.

Invero, da un canto, la difesa del [redacted] ha provato documentalmente come una parte rilevante delle delibere comunali indicate come irregolari dalla Commissione di Accesso, fossero mere esecuzioni di delibere della precedente amministrazione, ridimensionando cospicuamente, quindi, una sua responsabilità.

D'altra parte emerge dagli atti un non secondario impegno di contrasto alla criminalità del Sindaco, anche tramite la Giunta Comunale.

Ciò sia con riguardo alla manifestazione di interesse del Comune per l'acquisizione di un numero importante di immobili confiscati alla criminalità organizzata, con successiva assegnazione degli stessi con procedure immuni da vizi (cfr. i documenti allegati alla memoria del 21.2.2018, pagg. 20 e ss.) che desumibile dalle plurime costituzioni di parte civile dell'Ente Comunale in un considerevole numero di processi di criminalità (cfr. i documenti indicati alla pag. 41 e ss. della memoria citata).

Parimenti appaiono rilevanti, in punto di prova, anche le documentate iniziative di cui alle pagg. 50 e

Firmato Da: FONTANAZZA CARLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 48e322b863c5a0e7

ss. della memoria del [redacted] circa la revoca di delibere ritenute illegittime, e il recupero di somme derivanti dal risarcimento del danno riconosciuto al Comune per reati che avevano danneggiato il territorio.

Pertanto, considerando tale complessivo quadro probatorio da cui emerge una non irrilevante azione del Sindaco a tutela della legalità, risulta altamente incerta la possibilità di ritenere responsabile il [redacted] anche per omessa vigilanza, del verificarsi delle condizioni di cui all'art.143 TUEL.

Da ciò consegue la dichiarazione di incandidabilità, prevista dalla legge citata per [redacted] e Ruberto Pasqualino con rigetto della richiesta formulata nei confronti di [redacted]

Come indicato dalla Corte di Cassazione, la misura interdittiva dell'incandidabilità degli amministratori pubblici di enti territoriali, il cui consiglio sia stato sciolto per l'esistenza di ingerenze della criminalità organizzata, opera dal momento in cui sia dichiarata con provvedimento definitivo e riguarda il primo turno, ad esso successivo, di ognuna delle tornate elettorali indicate dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, e, quindi, tanto le elezioni regionali, quanto quelle provinciali, comunali e circoscrizionali (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18696 del 22/09/2015).

Sussistono motivi di legge, attesa la particolarità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate, per compensare tra tutte le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, sul giudizio sopra emarginato, così provvede:

Accoglie la domanda proposta dal Ministero dell'Interno e dichiara l'incandidabilità ex art. 143 co. 11 d. lgs. n. 267 del 2000, come in motivazione, con riguardo ai convenuti [redacted]

Rigetta la domanda nei confronti di [redacted]

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Lamezia Terme, 19 luglio 2018

Il Presidente est.
Carlo Fontanazza

Firmato Da: FONTANAZZA CARLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 48e322b863c5a0e7